

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

tra la
Cassa dei Medici Società Cooperativa
di seguito indicata come Cassa dei Medici

e

N°di conto

di seguito indicato come Cliente.

Premessa

L'obiettivo principale di Cassa dei Medici è di sgravare le titolari e i titolari di studi da incombenze amministrative che richiedono tempo. Al centro stanno i nostri servizi amministrativi e la nostra estesa offerta informatica. Il Cliente è entrato a far parte di Cassa dei Medici Società Cooperativa in qualità di socio o è stato registrato quale Cliente. Con il presente contratto di prestazione di servizi sono regolate le modalità generali della fatturazione. Le prestazioni specifiche per il Cliente sono fissate nelle istruzioni. Se al Cliente servono più conti oppure impiega personale medico ausiliario che per motivi tecnici viene conteggiato tramite conti separati, le modalità specifiche sono regolate in un accordo aggiuntivo.

1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è la tenuta del conto Cassa dei Medici, sul quale vengono registrati tutti gli accrediti e gli addebiti di Cassa dei Medici nel contesto dell'attuale rapporto contrattuale con il Cliente.

2. Capacità di disporre

Il Cliente indica per iscritto alla Cassa dei Medici tramite un cartoncino firme le persone aventi capacità di disporre. Queste persone rimangono capaci di disporre fino ad avvenuta revoca scritta. Le persone aventi capacità di disporre esercitano tutti i diritti derivanti dal presente contratto.

Ogni atto di una di queste persone è equiparato agli atti del Cliente. Il Cliente prende atto che eventuali disposizioni giudiziarie hanno la precedenza sul presente contratto fino alla loro revoca.

3. Elaborazione degli ordini e obblighi di protezione dei dati

Obblighi delle parti: ai sensi della Legge sulla protezione dei dati, il Cliente è il titolare del trattamento, mentre la Cassa dei Medici ne è la responsabile. Pertanto, nell'ambito del presente contratto, le parti stipulano un accordo per il trattamento nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. Gli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati si applicano a tutte le attività connesse al contratto di prestazione di servizi in cui la Cassa dei Medici, le sue collaboratrici e i suoi collaboratori e i soggetti terzi da essa consultati entrano o possono entrare in contatto con i dati personali del Cliente («dati personali»). La Cassa dei Medici tratta i dati personali per conto del Cliente in conformità al presente contratto di prestazione di servizi e agli eventuali allegati o in base alla variante di fatturazione concordata (cfr. punto 4).

Allo stesso modo, il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni legali, nella misura in cui tale attività sia stata imposta per contratto alla Cassa dei Medici. Inoltre, anche la Cassa dei Medici può richiedere lo stesso trattamento legale dei dati previsto per il Cliente.

Consenso del paziente: nell'ambito del presente contratto di prestazione di servizi, il Cliente, in qualità di «titolare del trattamento», è responsabile per legge della legittimità del trattamento dei dati e del rispetto degli obblighi legali di informazione nei confronti di soggetti terzi. Egli è tenuto per contratto e per legge a richiedere il consenso esplicito dei propri pazienti. La Cassa dei Medici mette a sua libera disposizione i documenti necessari a tale scopo. In caso di consenso mancante o espresso in modo errato, non è previsto alcun tipo di responsabilità nei confronti della Cassa dei Medici in qualità di responsabile del trattamento. Lo stesso principio si applica anche nel caso in cui il Cliente trasmetta alla Cassa dei Medici dati falsi o errati, in particolare nel comunicare gli indirizzi e-mail dei/delle pazienti. Al fine di promuovere una migliore comprensione, la Cassa dei Medici è autorizzata a nominare esplicitamente il Cliente al momento della consegna della copia della fattura al/alla paziente.

Scopo del trattamento dei dati: la Cassa dei Medici si impegna a trattare i dati personali e i risultati del trattamento solo nell'ambito dello scopo previsto per legge o convenuto per contratto, in conformità al contratto di prestazione di servizi e alle varianti di fatturazione concordate di seguito, nonché alle attività di trattamento imposte per legge.

Ubicazione dei dati: la Cassa dei Medici tratta i dati personali all'interno delle proprie applicazioni «essenziali» esclusivamente in Svizzera. In caso di trattamento dei dati all'estero, il Cliente è il solo responsabile e risponde interamente di eventuali conseguenze, anche nei confronti della Cassa dei Medici.

Protezione dei dati: gli ulteriori obblighi delle parti vigenti in materia di protezione dei dati sono definiti nel regolamento sulla protezione dei dati della Cassa dei Medici, consultabile all'indirizzo <https://www.cassa-dei-medici.ch/info-pazienti/trattamento-dei-dati/>. Tale regolamento è considerato parte integrante del presente contratto di prestazione di servizi. La Cassa dei Medici si riserva il diritto di aggiornare e pubblicare autonomamente le basi.

4. Varianti di fatturazione

Il Cliente dà istruzioni a Cassa dei Medici in maniera formale riguardo a ogni aspetto di rilievo per l'adempimento del contratto di prestazione di servizi. Il Cliente sceglie in particolare anche la variante di fatturazione da lui desiderata. La variante di fatturazione può venir cambiata dal Cliente in ogni momento nell'ambito di questo accordo. Al momento della firma del presente contratto sono disponibili le seguenti varianti:

Variante di fatturazione A: il Cliente predisporre le note d'onorario e le invia a Cassa dei Medici per la spedizione e l'ulteriore elaborazione. Cassa dei Medici invia le note d'onorario del Cliente.

Variante di fatturazione E: il Cliente invia a Cassa dei medici i dati necessari a predisporre le note d'onorario e utilizza a questo scopo i moduli di prestazioni preparati con la Cassa dei Medici. Cassa dei medici predisporre le note d'onorario utilizzando i dati che le ha trasmesso il Cliente e provvede al loro invio.

Varianti di fatturazione CB e XML: il Cliente invia a Cassa dei Medici in via elettronica (internet/supporto informatico) i dati necessari a predisporre le note d'onorario.

Utilizza a questo scopo il software messo a disposizione da Cassa dei Medici oppure programmi di terzi, questo però soltanto se sono stati omologati da Cassa dei Medici. Per l'utilizzo del software di Cassa dei Medici le parti stipulano un contratto di licenza software a parte. Cassa dei Medici predisporre le note d'onorario utilizzando i dati che le ha trasmesso il Cliente e provvede al loro invio.

Variante di fatturazione I: il Cliente utilizza la variante I (web) integrata in Medionline. Cassa dei Medici predisporre le note d'onorario utilizzando i dati inseriti e sbloccati dal Cliente e provvede al loro invio.

5. Accrediti, richiami e controllo della fatturazione

Cassa dei Medici controlla gli accrediti. Seguendo le istruzioni del Cliente emette un primo ed eventualmente un secondo e un terzo richiamo. Per l'elaborazione di questi richiami è prelevata al debitore una tassa di elaborazione a copertura delle spese amministrative della Cassa dei Medici.

La Cassa dei Medici versa al Cliente gli importi accreditati secondo istruzioni.

Al Cliente viene messo a disposizione un conteggio dettagliato mensile. Il Cliente verifica se il conteggio corrisponde con i dati di fatturazione inoltrati, sia per quel che riguarda la completezza sia per quel che riguarda la correttezza, e informa Cassa dei Medici di eventuali reclami entro 30 giorni. Trascorso questo periodo quanto risulta dal conteggio vale come accettato.

È riservato il seguente punto 16 che concerne lo scioglimento del contratto.

6. Incassi

Note d'onorario che sono ancora aperte dopo che è trascorso il periodo indicato dal cliente dopo l'ultimo richiamo sono messe a disposizione del Cliente per l'ulteriore incasso secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni.

Cassa dei Medici può trasmettere direttamente, per incarico del Cliente, note d'onorario a un'entità di incasso alla condizione che il Cliente abbia un accordo con tale entità e Cassa dei Medici sia stata istruita per iscritto. In questo caso Cassa dei Medici agisce quale diretta rappresentante del Cliente. Le note d'onorario vengono consegnate singolarmente, fermo restando che il Cliente può in ogni momento bloccare la trasmissione.

7. Tasse e rimborsi

Il Cliente corrisponde a Cassa dei Medici tasse e rimborsi secondo la lista prezzi di volta in volta in vigore. Clienti che non sono membri di Cassa dei Medici versano al momento della stipula del contratto una tassa di attivazione di CHF 200.-.

8. Ordini di pagamento

Il Cliente ha la possibilità di impartire a Cassa dei Medici ordini di pagamento tramite Medionline.

Gli ordini di pagamento vengono eseguiti unicamente se sono coperti da averi del Cliente.

Il Cliente accetta che eventuali disposizioni giudiziarie hanno precedenza sul presente contratto fino alla loro revoca.

Cassa dei Medici non invia specifiche conferme di avvenuta esecuzione.

9. Anticipi e cessioni

Cassa dei Medici concede al Cliente un anticipo fino a un limite massimo prefissato secondo l'elenco prezzi in vigore. In casi specifici questo limite può venir adeguato da Cassa dei Medici. L'anticipo non può superare l'avere in conto e il 75% dei crediti da fatturazione in elaborazione. In presenza di circostanze particolari Cassa dei Medici può rifiutare l'anticipo.

Sono esclusi dal computo dell'anticipo crediti d'onorario che risalgono a oltre quattro mesi prima della cessione dell'anticipo o che sono all'incasso.

Se tra le parti è in essere un contratto di factoring, è escluso che vengano anticipate somme oltre al factoring.

La concessione di un anticipo presuppone la cessione interna di tutti i crediti da fatturazione del Cliente a favore di Cassa dei Medici. Con la firma del presente contratto il Cliente rilascia tale dichiarazione di cessione e conferma che i crediti da fatturazione odierni e futuri non sono stati ceduti ad alcun altro creditore e che il Cliente li cede esclusivamente a Cassa dei Medici.

Tutti i crediti che il Cliente ha ceduto a Cassa dei Medici valgono di principio quale garanzia per pretese di Cassa dei Medici nei confronti del Cliente. Il Cliente è responsabile nei confronti di Cassa dei Medici per l'esistenza dei crediti ceduti ed è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa mettere in pericolo tale garanzia.

Nel caso in cui il Cliente vuole concedere a un debitore di onorari ex post delle facilitazioni di pagamento, il Cliente deve informare immediatamente Cassa dei Medici. Comunicazioni tardive non possono più essere tenute in considerazione.

Pretese per onorari che vengono versati direttamente al Cliente o a un altro luogo di pagamento vanno notificate immediatamente per iscritto a Cassa dei Medici. Cassa dei Medici può pretendere dal Cliente il versamento di questi pagamenti diretti. Il Cliente non può sollecitare debitori di onorari a parlarlo direttamente.

10. Limite del saldo

Il conto secondo il punto 1 serve al traffico pagamenti che deriva dall'attività operativa del Cliente e viene svolto tramite Cassa dei Medici.

Riguardo a eventuali limitazioni di saldi in avere (importo, durata e simili) si applicano le disposizioni del diritto federale rispettivamente prescrizioni FINMA di volta in volta in vigore. Al momento della firma del contratto riguardo all'importo massimo del saldo in avere vale quanto segue:

Per i termini di elaborazione mensili dell'8, 15, 23 e ultimo giorno del mese (eventualmente il giorno prima di un giorno festivo o di un fine settimana), il saldo del conto cliente che rimane dopo l'elaborazione regolare viene confrontato con la somma di tutti i pagamenti ricevuti su questo conto nei 45 giorni precedenti. Se questo saldo supera questa somma, l'importo eccedente viene versato al cliente sul suo conto bancario. Se il saldo non supera questa somma, non viene effettuato alcun versamento in questo processo. L'importo minimo del versamento è di CHF 20.

N° IBAN valido alla firma del presente contratto:

Nome e indirizzo del beneficiario:

Il Cliente informa immediatamente la Cassa dei Medici di eventuali modifiche della propria relazione bancaria.

11. Incasso di pretese

Nella misura in cui gli anticipi superano il limite di credito del 75%, Cassa dei Medici ha facoltà di incassare le pretese da onorari cedute direttamente presso il debitore dell'onorario. Cassa dei Medici può anche pretendere dal cliente che sia lui a procedere o a far procedere all'incasso.

12. Commissione e interessi

Il Cliente deve a Cassa dei Medici per i pagamenti attraverso il conto Cassa dei Medici una commissione e per saldi in dare deve pure degli interessi. Il Cliente deve inoltre a Cassa dei Medici eventuali commissioni (interessi negativi) che a dipendenza dell'evoluzione sul mercato monetario essa preleva. I parametri sono indicati nel listino prezzi di volta in volta in vigore, che pure fanno parte del presente contratto.

13. Diritto di pegno e di compensazione

Cassa dei Medici ha un diritto di pegno su tutti i beni che detiene, sia tramite fattura del Cliente oppure in altro modo, come pure su tutti i crediti del Cliente nei suoi confronti. A propria scelta Cassa dei Medici può procedere alla vendita tramite realizzazione o a trattative private, questo non appena il Cliente è in mora con le proprie prestazioni. La Cassa dei Medici è autorizzata a costituire in pegno a favore di terzi i valori patrimoniali o i crediti a loro volta costituiti in pegno a suo favore.

Per tutte le pretese esistenti, a prescindere da scadenza e valuta, la Cassa dei Medici ha un diritto di compensazione in relazione a tutti i crediti del cliente nei suoi confronti e la facoltà di esercitarlo con efficacia giuridica con il patrimonio sul conto del cliente. Alla Cassa dei Medici spetta pertanto un relativo diritto di compensazione rispetto ai valori patrimoniali del cliente nella portata delle proprie pretese e dei crediti in sospeso nei confronti del cliente.

14. Responsabilità

Cassa dei Medici non risponde per danni che sono da ricondurre a carente diligenza del cliente in particolare a istruzioni mancanti o errate. Risponde inoltre solo in caso di dolo o di mancata diligenza per colpa grave, che inoltre sia stata causale per il danno.

15. Avente diritto e avente controllo

Cassa dei Medici è obbligata quale intermediario finanziario a individuare l'identità degli aventi diritto e, in caso di persone giuridiche, l'avente controllo.

Ciò significa per il Cliente che:

- a) è obbligato a indicare a Cassa dei Medici il nome di tutte le persone che sono aventi diritto dei pagamenti.
- b) Se il Cliente è una persona giuridica, egli è inoltre obbligato a indicare a Cassa dei Medici il nome delle persone che esercitano il controllo su tale persona giuridica, nella misura in cui vi partecipano con una quota pari ad almeno il 25%.
- c) Il Cliente deve indicare spontaneamente quanto tempestivamente a Cassa dei Medici per iscritto ogni cambiamento che riguardi i punti a) e b) che precedono.

16. Risoluzione del contratto

La risoluzione del presente contratto si basa sull'art. 3.1 delle Condizioni generali di contratto. La risoluzione del contratto avviene qualora sussista motivo di esclusione o estinzione ai sensi dell'art. 8 dello statuto della Società cooperativa Cassa dei Medici. In caso di violazione grave o reiterata del contratto da parte del cliente, la Cassa dei Medici ha la facoltà di disdire il contratto con effetto immediato e tenersi indenne. Inoltre, il contratto viene risolto automaticamente in caso di decesso del cliente.

La Cassa dei Medici è libera di limitare o sospendere totalmente l'accesso ai servizi e l'uso del software della Cassa dei Medici entro il periodo di preavviso e in seguito a 4 mesi di mancato utilizzo dei servizi, in particolare in assenza o in caso di forte riduzione delle fatturazioni mediante la Cassa dei Medici. Per un'eventuale esportazione dei dati si applicano le disposizioni contrattuali e le Condizioni generali di contratto della Cassa dei Medici.

La Cassa dei Medici ha la facoltà di eseguire gli ordini di pagamento già registrati ma non ancora pagati al momento della risoluzione del contratto, qualora siano coperti in misura sufficiente dai crediti per onorario in sospeso del cliente. In caso contrario, gli ordini vengono restituiti. Lo stesso si applica anche alle eventuali richieste di factoring o anticipi del cliente, in seguito alle quali la Cassa dei Medici ha la facoltà di sospendere immediatamente tutti gli «acconti» e ridurre completamente eventuali limiti di factoring dopo aver preso atto della disdetta. Un saldo negativo sul conto deve essere compensato dal cliente o da un soggetto autorizzato senza indugio. In presenza di garanzie, la Cassa dei Medici può procedere in autonomia ai sensi del punto 13.

17. Altre disposizioni

Valgono per il resto le disposizioni dell'istruzione che indica le prestazioni desiderate dal Cliente, il listino prezzi di volta in volta in vigore, eventuali accordi aggiuntivi a questo contratto come pure le disposizioni delle Condizioni Generali, che formano parte integrante del presente contratto.

18. Allegati e liste di controllo

In linea di principio, il Cliente è libero di utilizzare le liste di controllo e gli esempi della Cassa dei Medici; da parte sua, egli è tenuto a garantire che il trattamento nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati avvenga in modo conforme per lui, in qualità di titolare legale del trattamento, e per la Cassa dei Medici, in qualità di responsabile contrattuale del trattamento. Pertanto, gli esempi e le liste di

controllo sono disponibili e consultabili in forma aggiornata all'indirizzo <https://www.cassa-dei-medici.ch/legge-sulla-protezione-dei-dati/esempi-e-liste-di-controllo/>.

Firme

Urdorf, _____

_____/ _____

Cassa dei Medici Società Cooperativa

Cliente

Presidente della direzione

Direzione agenzia